



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 febbraio 2012
(OR. en)**

6516/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0020 (NLE)**

**ENV 114
PECHE 53
WTO 47**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	14 febbraio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 44 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, da parte dell'Unione europea, di una modifica dell'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 44 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2012
COM(2012) 44 final

2012/0020 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla presentazione, da parte dell'Unione europea, di una modifica
dell'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e
di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Lo smeriglio (*Lamna nasus*) è presente in tutto l'Oceano atlantico settentrionale e in un'ampia fascia circumglobale dell'emisfero australe. Il *Lamna nasus* è una specie attiva, a sangue caldo, longeva, dalla crescita relativamente lenta e dalla maturazione tardiva che genera solo una prole modesta e rientra nella categoria di produttività più bassa della FAO delle specie acquatiche più vulnerabili. Le valutazioni degli stock atlantici dimostrano uno spiccato declino, sia storico, sia recente. Lo sfruttamento delle risorse negli altri oceani dell'emisfero australe è per lo più non gestito e verosimilmente non sostenibile. La specie è particolarmente vulnerabile alla pesca eccessiva ed è molto vulnerabile alla pressione sulle risorse ittiche a causa della sua bassa riproduttività. Negli ultimi decenni nell'Atlantico settentrionale se ne è registrato un brusco declino, in particolare nell'Atlantico nord-orientale, il che ha spinto l'UE a proibire la pesca di tale specie. Tale divieto è applicabile alle navi battenti bandiera unionale nonché alle navi battenti bandiera extraunionale che svolgono le loro attività nelle acque dell'Unione. La pesca dello smeriglio è inoltre vietata nell'Atlantico nord-orientale da una decisione della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). La pesca prosegue nell'Atlantico nord-occidentale e nell'emisfero australe. Ad eccezione della NEAFC, attualmente esistono pochissime misure adottate nell'ambito delle Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) ai fini della gestione e della conservazione dello smeriglio e si hanno informazioni scarse relative alla legislazione nazionale vigente negli altri Stati dell'area di distribuzione. Si ritiene inoltre che un ingente numero di catture non sia dichiarato.

Alla luce di quanto esposto, nel 2007 e nel 2010 l'UE ha proposto che lo smeriglio sia iscritto nell'appendice II della convenzione CITES. Tali proposte avevano ottenuto il sostegno di una maggioranza delle Parti della CITES ma non si era raggiunta la soglia dei 2/3 necessaria per l'adozione. Nel 2009 e nel 2010 l'UE aveva inoltre presentato in seno alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) una proposta mirata a vietarne la pesca, successivamente respinta.

I dati sul volume degli scambi internazionali di smeriglio e del relativo impatto sullo stato della specie sono scarsi. In effetti attualmente non esistono dati specifici, convenuti a livello internazionale, sugli esemplari di smeriglio che consentano di quantificare il volume degli scambi internazionali di questa specie. Esistono tuttavia chiare indicazioni che parti o derivati di smeriglio entrino nel circuito commerciale internazionale e che esista un mercato internazionale importante per prodotti quali la carne o le pinne. Si ritiene che l'UE costituisca uno dei principali mercati per gli esemplari di smeriglio, pertanto essa ha una responsabilità fondamentale nel garantire la sostenibilità di tale commercio.

È necessario disporre di dati sul commercio internazionale di smeriglio al fine di valutarne l'impatto sulla conservazione della specie. Per raccogliere i dati in questione è necessaria la cooperazione internazionale. Secondo gli Stati membri dell'UE, il modo migliore per garantire tale cooperazione è iscrivere la specie nell'appendice III della CITES, il che è altresì in linea con il piano d'azione internazionale della Comunità europea per la conservazione degli squali adottato nel 2009.

A norma dell'articolo XVI della convenzione, in qualunque momento le Parti possono presentare al Segretariato un elenco di specie da iscrivere nell'appendice III. Le modifiche

dell'appendice III entrano automaticamente in vigore novanta giorni dopo che il Segretariato abbia comunicato la presentazione di una tale modifica alle Parti.

L'iscrizione dello smeriglio nell'appendice III inciderà sulle esportazioni, poiché tutte le esportazioni di smeriglio dall'Unione dovranno essere corredate di una licenza di esportazione che certifichi la legalità delle catture. Altri tipi di scambi (esportazione verso l'UE o scambi fra Parti extra-UE) esigono che il paese esportatore rilasci un certificato di origine.

L'iscrizione nell'appendice III fa sì che tutte le Parti della CITES ottengano almeno i dati relativi all'origine e ai quantitativi degli esemplari commercializzati, il che consentirà di migliorare la base di conoscenze sui fattori che incidono sulla conservazione dello smeriglio per eventuali misure di conservazione e/o scambio che gli Stati o le organizzazioni potrebbero voler adottare in futuro.

L'iscrizione nell'appendice III garantisce che le Parti della CITES prestino un'attenzione particolare alle condizioni alle quali sono catturati e scambiati gli esemplari di smeriglio ed è suscettibile di promuovere l'adozione di misure di conservazione, se non ancora adottate, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

La proposta di iscrivere lo smeriglio nell'appendice III della CITES è stata discussa in diverse occasioni dagli Stati membri durante le riunioni del comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche dell'Unione europea l'11 giugno 2010, il 15 settembre 2010, il 6 dicembre 2010, il 22 marzo 2011 e il 26 luglio 2011. In seno a tale comitato è stato espresso un ampio sostegno a favore dell'iscrizione dello smeriglio nell'appendice III della CITES.

Inoltre, le Parti della CITES sono state informate dell'eventuale intenzione dell'UE di iscrivere lo smeriglio nell'appendice III della CITES mediante una lettera inviata il 27 maggio 2011. Ad esclusione del Giappone e della Cina, che contestano che le specie marine siano trattate nell'ambito della CITES, i contributi ricevuti dalla Commissione europea erano alquanto favorevoli, in particolare quelli provenienti da USA, Nuova Zelanda, Turchia, Croazia e Montenegro, mentre l'Australia ha indicato che tale iscrizione potrebbe compromettere le possibilità di successo di una futura proposta di iscrizione nell'appendice II della CITES.

Le conseguenze dell'iscrizione sarebbero circoscritte in termini di costi socioeconomici e amministrativi: gli Stati membri dell'UE esportatori di smeriglio sarebbero tenuti a rilasciare una licenza di esportazione che ne attesti la cattura legale. Considerato che la pesca dello smeriglio è proibita nella maggior parte delle acque unionali, il volume interessato è verosimilmente limitato. Gli altri paesi che commerciano lo smeriglio sarebbero tenuti a rilasciare un certificato d'origine.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La convenzione CITES è attuata nell'UE per mezzo del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna

selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹. L'iscrizione dello smeriglio nell'appendice III della CITES comporterà l'iscrizione della specie nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, applicabile nel momento in cui entra in vigore l'iscrizione dell'appendice III della convenzione. Poiché tale iscrizione inciderà sia sulle politiche ambientali, sia su quelle commerciali dell'UE, la base giuridica fondamentale della decisione del Consiglio è da rinvenirsi nell'articolo 192, paragrafo 1, e nell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La base giuridica procedurale è da rinvenirsi nell'articolo 218, paragrafo 9, poiché la presente decisione concerne la definizione di una posizione dell'UE finalizzata a modificare un'appendice della convenzione CITES con effetti giuridici.

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla presentazione, da parte dell'Unione europea, di una modifica dell'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è attuata nell'Unione europea (nel prosieguo: UE) mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996².
- (2) La specie *Lamna nasus* è molto vulnerabile alla pressione sulle risorse ittiche a causa della sua bassa riproduttività. Negli ultimi decenni nell'Atlantico settentrionale se ne è registrato un brusco declino, in particolare nell'Atlantico nord-orientale, il che ha spinto l'Unione a proibire la pesca di tale specie. Tale divieto è applicabile alle navi battenti bandiera unionale nonché alle navi battenti bandiera extraunionale che svolgono le loro attività nelle acque dell'Unione. Lo sfruttamento delle risorse in altri oceani dell'emisfero australe è per lo più non gestito e verosimilmente non sostenibile.
- (3) Poiché l'Unione ritiene che tale specie possa essere minacciata di estinzione a livello mondiale se non si sottopone a rigorosa regolamentazione il commercio internazionale al fine di evitare un utilizzo incompatibile con la sua sopravvivenza, in occasione delle CoP14 (2007) e CoP15 (2010) della CITES, ne ha proposto l'iscrizione nell'appendice II della CITES. Tali proposte non hanno raggiunto la soglia dei 2/3 delle Parti necessaria ai fini della loro adozione a norma della convenzione CITES. Poiché non si registra alcun segnale di recupero della specie e in assenza di un regime internazionale mirato a garantirne la gestione e la conservazione in tutte le zone di ripartizione, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione finalizzata a proteggere la specie.
- (4) Si ritiene che il commercio internazionale svolga un ruolo importante nello sfruttamento eccessivo dello smeriglio. Attualmente non esistono dati specifici convenuti a livello internazionale relativi allo scambio di esemplari di smeriglio e la raccolta di tali dati è necessaria per valutare l'impatto del commercio internazionale

² GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

sulla conservazione della specie. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale per il controllo del commercio di esemplari della specie *Lamna nasus* e per una migliore protezione della specie, è opportuno che tutti gli Stati membri includano detta specie nell'appendice III della convenzione CITES.

- (5) A norma dell'articolo XVI della convenzione CITES, una modifica dell'appendice III entra automaticamente in vigore novanta giorni dopo che le Parti ne abbiano comunicato la presentazione al Segretariato. Tale modifica delle appendici della convenzione inciderà sulla normativa dell'Unione in materia, poiché tutte le esportazioni di smeriglio dall'Unione dovranno essere corredate di una licenza di esportazione che certifichi la legalità delle catture. Altri tipi di scambi (esportazione verso l'Unione o scambi fra Parti extraunionali) implicherebbero che il paese esportatore rilasci un certificato di origine.
- (6) Dato che il cosiddetto "emendamento di Gaborone" alla convenzione CITES non è entrato in vigore, l'Unione non è ancora parte contraente della convenzione.
- (7) In tali circostanze è opportuno che una decisione dell'Unione volta a iscrivere il *Lamna nasus* nell'appendice III della convenzione CITES sia espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione con modalità coerenti con le esigenze di unità nella rappresentazione esterna dell'Unione.
- (8) È pertanto necessario che la presentazione congiunta finalizzata all'iscrizione del *Lamna nasus* nell'appendice III della convenzione CITES sia trasmessa al Segretariato della convenzione CITES dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea in qualità di rappresentante degli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri dell'Unione europea, che agiscono nell'interesse dell'Unione europea, presentano congiuntamente al Segretariato della CITES una domanda di iscrizione della specie *Lamna nasus* nell'appendice III della convenzione CITES. La presentazione congiunta è trasmessa al Segretariato della CITES dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Presentazione da parte [dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea] a nome degli Stati membri dell'UE al Segretariato della CITES al fine di iscrivere il *Lamna nasus* nell'appendice III della convenzione CITES.

A norma dell'articolo XVI, paragrafo 1, della convenzione e previa consultazione con le altre Parti interessate della CITES, [lo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea] presenta l'iscrizione del *Lamna nasus* nell'appendice III della convenzione CITES.

Si fa pertanto richiesta al Segretariato di iscrivere nell'appendice III della convenzione CITES, a nome dei ventisette Stati membri dell'UE (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito) la specie indicata nel prosieguo:

FAUNA

Chondrichthyes (sottoclasse: Elasmobranchii)

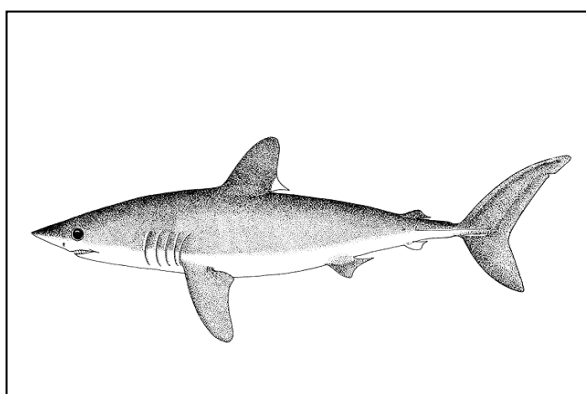
Lamniformes

Lamnidae

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Figura 1: Smeriglio (*Lamna nasus*)

(Fonte: scheda identificativa delle specie, FAO)



In allegato 1 una sintesi delle misure adottate dall'Unione europea per attuare le raccomandazioni della risoluzione Conf. 9.25 (Rev. CoP15).

Distinti saluti,

Allegato 1

Misure adottate dall'Unione europea per attuare le raccomandazione della risoluzione Conf. 9.25 (rev. CoP15)

- **Regolamenti interni dell'UE applicabili alla gestione, alla conservazione e al commercio dello smeriglio**

I regolamenti interni dell'UE volti a prevenire o limitare lo sfruttamento dello smeriglio e a controllarne il commercio a fini di conservazione della specie sono i seguenti:

- Il **regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011³**, che stabilisce un divieto di pesca dello smeriglio. Tale divieto è applicabile alle navi battenti bandiera unionale nonché alle navi battenti bandiera extraunionale che svolgono le loro attività nelle acque dell'Unione.
- Il **regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009⁴**, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tale divieto è applicabile allo smeriglio nonché alle altre specie soggette alla politica comune della pesca dell'UE.
- Il **regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008⁵**, che stabilisce le norme applicabili alle importazioni di prodotti della pesca nell'UE.

Durante la sua riunione annuale tenutasi nel novembre 2010, la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha convenuto il divieto della pesca diretta dello smeriglio nel 2011 nella zona sotto la sua giurisdizione.

I regolamenti dell'Unione europea sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

³ Cfr. link per accedere al regolamento <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:024:0001:0125:IT:PDF>, lo smeriglio è oggetto dell'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato IA, pag. 29, e articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

⁴ È possibile consultare il regolamento all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:IT:PDF>.

⁵ È possibile consultare il regolamento all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:IT:PDF>.